

Concordato semplificato, la priorità relativa guida il soddisfacimento

Codice della crisi

È prevista la soddisfazione dei creditori privilegiati nei soli limiti della capienza degli attivi

L'interpretazione della Corte d'Appello di Roma contro un reclamo delle Entrate

Pagina a cura di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Con un recente decreto del 13 agosto 2024, la Corte d'Appello di Roma ha respinto il reclamo dell'agenzia delle Entrate – ex articoli 25-sexies, comma 6 e 247, Codice della Crisi d'impresa – avverso il decreto di omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, emesso dal Tribunale di Velletri il 10 ottobre 2023.

A fondamento dell'impugnazione, la reclamante ha lamentato l'ingiustizia della significativa falcidia del proprio credito, scarsamente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Con il piano in questione, la debitrice – discostandosi dalla proposta di accordo di composizione negoziata della crisi avanzata nella pregressa fase delle trattative – aveva previsto la (parziale) soddisfazione di alcuni creditori titolari di privilegi di grado inferiore e, addirittura, di alcuni creditori chirografari, nonostante l'Amministrazione finanziaria, munita di privilegio generale mobiliare (ex articolo 2778, numeri 18 e 19, Codice civile), venisse soddisfatta nell'esigua misura del 4%. Secondo l'Agenzia la proposta avrebbe violato l'*absolute priority rule*, che preclude la soddisfazione (anche solo parziale) dei creditori muniti di cause di prelazione posteriori, e certamente di quelli chirografari, in mancanza dell'integrale soddisfazione dei creditori titolari di un diritto di prelazione di grado anteriore.

Un simile criterio di riparto delle risorse a disposizione della procedura, infatti, non sarebbe consentito dall'articolo 25-sexies, Codice della Crisi d'impresa, che – pur operando un rinvio generalizzato alla disciplina in materia di concordato preventivo – non richiamava espressamente (prima dell'intervento del decreto correttivo) l'articolo 84, comma 5, Codice della Crisi d'impresa, secondo cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In altri termini, secondo la reclamante, i creditori prelazionari nella speciale procedura di concordato semplificato devono ottenere integrale soddisfazione del proprio credito in ragione del prevalente principio generale (articolo 2741, Codice civile).

Ad avviso del Collegio, invece, il ragionamento dell'Agenzia trascura la circostanza che il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione – cui l'articolo 25 sexies, comma 5, Codice della Crisi d'impresa subordina l'omologazione del concordato semplificato – coesiste con ulteriori e concorrenti presupposti. La soddisfazione integrale dei creditori prelazionari non dovrebbe costituire un aspetto inderogabile ogni qualvolta – come nel caso di specie – l'assetto distributivo proposto dal piano costituisca per gli stessi un'alternativa quantomeno equivalente, ma mai peggiore, rispetto alla liquidazione giudiziale. In altri termini, secondo la Corte



Il caso.

Il reclamo dell'agenzia delle Entrate contro il decreto del Tribunale di Velletri si basava anche sulla presunta violazione dell'*absolute priority rule*

laziiale la parte reclamante avrebbe dovuto condurre una valutazione comparativa dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto di un attivo complessivamente inferiore al prezzo di acquisto offerto dal terzo, e, soprattutto, del concorso di crediti assistiti da migliori cause di prelazione rispetto a quella vantata dall'Amministrazione finanziaria. La mancata previsione di una regola, che ammetta un'indiscriminata falcidia dei crediti, non rende automaticamente operante il principio di integrale soddisfazione dei prelazionari, essendo tale ultima circostanza invocabile solo in quanto concretamente perseguibile anche in sede liquidatoria.

La soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, rimane condiziona-

ta all'incapienza dei beni sui quali insiste la causa di prelazione e, in ultima analisi, alla corretta individuazione del valore di liquidazione (si veda *Il Focus di Norme e Tributi* del 26 settembre). Così, anche nel concordato semplificato, la necessità di assicurare una (pur minima) utilità all'intero ceto creditorio consentirebbe di distribuire la differenza tra il valore di liquidazione e il prezzo d'acquisto proposto secondo la regola della priorità relativa.

Questa soluzione interpretativa ha trovato conferma nel terzo correttivo che, all'articolo 25-sexies, ha espressamente previsto la possibilità di un soddisfacimento dei creditori privilegiati nei soli limiti della capienza degli attivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati è legata alla corretta individuazione del valore di liquidazione

Radio24

Due di denari
di Debora Rosciani
e Mauro Meazza

09 ottobre
dalle 15.00
alle 17.00

Moderano:
Debora Rosciani
e **Mauro Meazza**

La pensione in più

Digital Round Table

Nel panorama pensionistico pubblico, sotto stress per il contesto economico e le sfide demografiche, aumenta l'importanza delle forme di previdenza complementare. Quali strumenti sono a disposizione dei risparmiatori? Che strategie si possono attuare per tutelare il proprio tenore di vita? Come diffondere la cultura previdenziale tra i cittadini? A queste e tante altre domande rispondono gli esperti e i professionisti ospiti di Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti e conduttori del programma Due di Denari di Radio 24.

Iscriviti su radio24.it

e partecipa alla diretta dal tuo pc, smartphone o tablet.
Per informazioni iniziativespeciali@radio24.it

IN COLLABORAZIONE CON

Amundi
Investment Solutions

ARCA
SGR